

R.G. n. 1961/2025

1

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice **Leila Nadir Sersale**, ha emesso la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies co. 3, c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1961 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: **opposizione all'esecuzione**

promossa da

MAIOR SPV S.r.l. con socio unico (C.F. n. [REDACTED] e per essa Prelios Credit Solutions S.p.A. (C.F. e P.IVA [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. [Omissis] del Foro di Torino

attrice

nei confronti di

P.T. (C.F. [Omissis]), rappresentata e difesa dall'**Avv. Francesco Francini** del Foro di Arezzo

convenuta

conclusioni:

per Maior SPV S.r.l.: «Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Arezzo, riservati ogni diritto ed azione in relazione ai fatti descritti in atti da esercitarsi in ogni altra competente sede; respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, Nel merito: • previo accertamento della legittimazione sostanziale e processuale della Maior SPV S.r.l., rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta dalla Sig.ra [Omissis], nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE 34/2025 pendente avanti al Tribunale di Arezzo, assolvendo la Maior SPV S.r.l. da ogni avversaria domanda, in pari tempo respinta. In via istruttoria: [Omissis]. Con vittoria delle spese di entrambe le fasi del giudizio per compensi d'avvocato ed esborsi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.»;

per P.T.: «che l'Ill.mo Tribunale voglia: A) rigettare integralmente le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto; B) accogliere l'opposizione all'esecuzione proposta dalla Sig.ra [Omissis], nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE 34/2025 pendente avanti al Tribunale di Arezzo e per ciò stesso accertare e dichiarare l'inesistenza

del diritto di parte attrice, a procedere esecutivamente nel procedimento immobiliare rubricato sub RGEI 34/2025 del Tribunale di Arezzo e dichiarare privo di efficacia il relativo pignoramento immobiliare trascritto all'Agenzia del territorio di [Omissis] in data [Omissis] Registro Generale [Omissis] e Registro particolare [Omissis], ordinando con provvedimento immediatamente esecutivo la cancellazione della trascrizione del medesimo pignoramento al competente Dirigente dell'Ufficio del Territorio, servizio di pubblicità immobiliare, esimendolo da ogni responsabilità. IN OGNI CASO C) confermare la condanna di Maior SPV S.r.l. al pagamento delle spese processuali della fase cautelare; D) condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di merito da distrarsi a favore dell'Avvocato Francesco Francini antistatario ex art. 93 cpc».

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il presente giudizio trae origine dalla procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. RGE 34/2025 promossa da Maior SPV S.r.l. nei confronti di P.T.

Con ricorso ex art. 615 co. 2, c.p.c., P.T. ha proposto opposizione all'esecuzione, articolando il seguente motivo: «MANCATA PROVA DELL'ESISTENZA DEL CONTRATTO DI CESSIONE – DIFETTO DI PROVA ANCHE PER PRESUNZIONI DELLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI MAIOR SPV SRL» e chiedendo la sospensione della procedura esecutiva.

Ha dedotto in proposito che:

i. il credito azionato deriverebbe da una complessa catena di cessioni così articolata: – originaria concessione del mutuo da parte di [Banca A]; – cessione di ramo di azienda a [Banca B] con atto del 06.07.2006; – fusione per incorporazione in [Banca C] del 18.12.2007; – fusione per incorporazione in [Banca D] del 12.05.2015; – cessione a Maior SPV S.r.l. del 20.07.2018;

ii. non è stato prodotto il contratto di cessione tra [Banca D] e Maior SPV; non vi è prova dell'iscrizione nel registro delle imprese da parte di [Banca D] dell'asserita avvenuta cessione ex art. 58 TUB; non sono stati forniti gli allegati identificativi dei crediti ceduti e non è stata dimostrata l'inclusione dello specifico credito nei criteri indicati nell'avviso in G.U.

2. Si è costituita in giudizio Maior SPV S.r.l., che ha chiesto il rigetto della opposizione deducendo in sintesi che la prova della titolarità del credito risulta da: i. avviso in GU; ii. dichiarazione di [Banca E], quale avente causa della cedente [Banca D]; iii. elenco dei crediti ceduti; iv. visura camerale.

3. Con ordinanza del 23 luglio 2025, il giudice delle esecuzioni immobiliari ha accolto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva 34/2025, condannando Maior SPV S.r.l. al pagamento delle spese di lite e assegnando termine perentorio sino al 22 settembre 2025 per l'introduzione del giudizio di merito.

4. Con atto di citazione ritualmente notificato, Maior SPV S.r.l. ha introdotto il presente giudizio di merito, ribadendo le considerazioni svolte nella fase cautelare e deducendo che la prova della titolarità del credito risulta anche dai seguenti documenti: i. copia autentica del verbale di deposito del Notaio [Omissis] Rep. n. [Omissis] Racc. n. [Omissis], contenente l'elenco delle posizioni oggetto di cessione; ii. nuova dichiarazione del 19.09.2025 della cedente [Banca E], con firma autenticata dal Notaio [Omissis] in data 19.09.2025, attestante l'avvenuta cessione della posizione debitoria della Sig.ra [Omissis], con specifica indicazione del contratto di mutuo fondiario del 28.02.2005 a rogito del Notaio [Omissis] Rep. n. [Omissis] Racc. n. [Omissis].

5. Si è costituita in giudizio P.T., che ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, deducendo che la documentazione prodotta dalla controparte, anche nella sua versione integrata nella fase di merito, non dimostra la titolarità del credito azionato in capo a Maior SPV S.r.l. e l'inclusione nell'asserita cessione, in quanto: i. permane una grave discordanza tra i diversi numeri identificativi del credito nelle varie fonti documentali; ii. l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale presenta criteri di individuazione eccessivamente generici; iii. Maior SPV non ha specificato quando e come il credito di P.T. sia stato classificato a sofferenza, né ha dimostrato l'applicazione concreta dei criteri delle circolari della Banca d'Italia al caso specifico; iv. dalla visura camerale di Maior SPV S.r.l. non risulta presente l'annotazione della cessione di crediti ex art. 58 TUB, ma solo una generica comunicazione; v. la dichiarazione di avvenuta cessione non ha alcun valore probatorio in quanto, tra l'altro, resa da soggetto di cui non si provano i poteri.

6. La causa è stata istruita su base documentale.

7. All'udienza del 13 maggio 2026, le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni nei termini sopra riportati e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co. c.p.c.

8. In termini generali, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.

In particolare, come chiarito dalla Corte di Cassazione, in termini che si condividono, qualora sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, il fatto da provare è costituito soltanto dalla corrispondenza tra

le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della operazione conclusa e, pertanto, sotto tale aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente perché non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.

Nel caso in cui, invece, sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto. Tale principio vale in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto. Una cosa è, infatti, la comunicazione – necessaria ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore – altra cosa è invece la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto (cfr. Cass. sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).

9. Nel caso di specie, non sono specificatamente contestate le operazioni che hanno condotto alla cessione del credito per cui è causa da [Banca A] a [Banca D] (doc. 3, 4, 5 – fasc. Maior). Oggetto di contestazione è invece l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa tra [Banca D] e Maior SPV S.r.l.

10. Applicando le coordinate desumibili dalla giurisprudenza della Suprema Corte sopra richiamata, occorre, dunque, anzitutto verificare se le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco consentano di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.

Ritiene il Tribunale di rispondere negativamente al quesito.

Nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2018 – su iniziativa di Maior SPV S.r.l. – si legge che: *"La società Maior SPV S.r.l., con sede legale in [Omissis], comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da [Omissis] e [Banca D], in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 20 luglio 2018 ha acquistato pro-soluto da (...): (ii) [Banca D], con sede legale in [Omissis], codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di [Omissis], tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di [Banca D] derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classificati a sofferenza ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in Centrale dei Rischi ai sensi della*

Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto debitore ceduto e il codice identificativo linea ceduta (con indicazione della categoria del rapporto, filiale e numero rapporto). Tale lista è (x) depositata presso il Notaio [Omissis], avente sede in [Omissis] (Distretto Notarile di [Omissis]), con atto in data 23 luglio 2018 n. [Omissis] di Repertorio n. [Omissis] di Raccolta (...)".

Nel caso in esame, Maior non ha documentato la classificazione a sofferenza del credito per cui è causa ai sensi della Circolare della Banca d'Italia 272/2008 richiamata nell'avviso, né la segnalazione della posizione in Centrale dei Rischi ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991.

Né assume valenza identificativa del credito la precisazione «nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017», in considerazione dell'ampiezza del riferimento temporale (cfr. Cass. n. 10742/2025).

11. Escluso che le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco consentano di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco, occorre a questo punto verificare se sia stata fornita in altro modo la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia.

Ritiene il Tribunale di rispondere negativamente anche al suddetto quesito, se si considera che: i. le dichiarazioni di cessione, ancorché redatte su carta intestata, provengono da soggetto di cui non sono documentati i poteri (doc. 7 e doc. 19 – fasc. Maior); ii. il numero identificativo indicato nell'elenco dei crediti ceduti ([Omissis]) non è riconducibile al titolo azionato, ma solo alla dichiarazione di cessione sub doc. 7 che, tuttavia, non ha valore probatorio; il numero identificativo trova peraltro coincidenza solo parziale nella lettera di revoca degli affidamenti (cfr. doc. 18 e 13 – fasc. Maior); iii. la visura camerale in atti non indica la cessione dello specifico credito (doc. 12 – fasc. Maior).

12. Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande formulate da Maior SPV S.r.l. devono essere respinte. In accoglimento delle domande formulate da P.T., va dichiarato che non sussiste il diritto di Maior SPV S.r.l. a procedere esecutivamente nei confronti di P.T.

13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri medi tabellari (scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00), per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisionale, trattandosi di causa istruita solo su base documentale. Si provvede alla distrazione in favore dell'Avv. Francesco Francini, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:

- rigetta le domande formulate da Maior SPV S.r.l.;
- in accoglimento delle domande formulate da P.T., dichiara l'inesistenza del diritto di Maior SPV S.r.l. a procedere esecutivamente nei confronti di P.T.;
- condanna Maior SPV S.r.l. al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Francini, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Arezzo, il 12 giugno 2026

Il giudice

Leila Nadir Sersale

Sentenza n. 380/2026 pubbl. il 15/06/2026 – RG n. 1961/2025 – Repert. n. 800/2026 del 15/06/2026